

## ➔ OBBLIGHI DEI GESTORI

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Schio sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'Amministrazione comunale, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.

## INFORMAZIONI

### Ufficio Tributi

Via Pasini, 45 (1° piano)  
tel 0445-691466  
oppure 0445-691464

e-mail: [tributi@comune.schio.vi.it](mailto:tributi@comune.schio.vi.it)

orario di apertura al pubblico:  
dal lun al ven 9.00 - 13.15  
informazioni telefoniche:  
lun, mer, gio 14.30-17.30

[www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it)

**SCHIO** una città  
che cresce insieme



Città di Schio



# Guida all'Imposta di Soggiorno

del Comune di Schio



[www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it)

# Guida all'imposta di soggiorno

## ➔ COS'È

L'imposta di soggiorno è prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale».

La norma consente ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Schio ha istituito l'imposta di soggiorno con delibera del consiglio comunale n. 44 del 24.06.2013 ed approvato il relativo regolamento attuativo.

## ➔ CHI È SOGGETTO ALL'IMPOSTA

Si applica per ogni persona non residente nel comune di Schio e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (definite dalla LR 04.11.2002, n. 33 comprese quelle agrituristiche) ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

## ➔ CHI È ESENTE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento dei 14 anni di età;
- i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie nel territorio comunale e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie;
- autisti di pullman, accompagnatori e/o guide che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da operatori turistici;
- appartenenti alle forze dell'ordine, polizia locale e vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- religiosi presso case religiose di ospitalità.

L'esenzione è subordinata alla **presentazione** al gestore della struttura ricettiva **di autocertificazione** per ogni richiedente l'esenzione, indicante la motivazione della richiesta.

## ➔ QUANTO SI PAGA

**Strutture alberghiere:**

**€ 1,00** / a persona per notte

**Altre strutture ricettive**

(affittacamere, case per ferie, B&B, ecc.):

**€ 0,50** /a persona per notte

**Fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi**

## ➔ DOVE SI PAGA

L'imposta dovuta dall'ospite della struttura ricettiva è versata direttamente al gestore della stessa, contestualmente al pagamento dell'importo previsto per il suo soggiorno.

L'imposta si applica a partire dal 1° ottobre 2013